

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE
AFFISSIONI E PER LA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalita' per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformita' a quanto disposto dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, potra' effettuarsi:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad azienda speciale comunale o consortile;
 - c) in concessione a soggetti terzi iscritti nell'Albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovra' essere esercitata in conformita' a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione in forma diretta, il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile al quale sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario e' individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalita' Locale – entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1) spettano al Concessionario.

Art. 4 – Entrata in vigore del Regolamento-Disciplinazione transitoria

1. In conformita' a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1^a gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutivita', a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicita' esterna e delle pubbliche affissioni:
 - dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
 - dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
 - dagli artt. Da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
 - dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicita' e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 5 – Disciplinazione generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicita' e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorita' competenti.
2. In conformita' a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, e' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicita' stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonche' sui veicoli di proprieta' privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al 1^a comma devono essere rimossi in conformita' a quanto previsto dall'art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al 1^a comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.

Art. 6 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita'

1. Nell'ambito ed in prossimita' dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non puo' essere autorizzato il collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della citta', e sugli altri beni di cui all'art. 22 della Legge 1^a

giugno 1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, e' vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicita'. Puo' essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle localita' di cui al 1^ comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al 2^ comma puo' essere autorizzata l'installazione, con idonee modalita' d'inserimento ambientale dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, Capo I, Titolo II del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. All'interno del centro storico del capoluogo non e' autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione Edilizia Comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione. In mancanza di tali delimitazioni e ricorrendo le condizioni per la tutela dei valori di cui al presente comma, il Consiglio Comunale, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento puo' approvare, per i fini suddetti, la relativa perimetrazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attivita' culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, e' vietata ogni forma di pubblicita' fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.

Art. 7 – Condizioni e limitazioni per la pubblicita' lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e' soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalita' di attuazione della stessa stabilite dal par. 3^, capo I, titolo II del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. All'interno del centro abitato delimitato dal piano topografico dell'ultimo censimento:
 - a) si osservano le disposizioni di cui al 5^ comma dell'art. 6 per la superficie degli stessi eventualmente classificata "centro storico";
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari e' disciplinata dal 4^ comma dell'art. 13 ed e' autorizzata con le modalita' stabilite dall'art. 10 del presente regolamento. Il Sindaco puo' concedere deroghe alle istanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
 - c) le dimensioni dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 1.50 e di mq. 3.20 nelle Vie: Marconi – Lodi – Petrarca – Milano – Trieste; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 6.72;
 - d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 8 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
 - a) *pubblicità ordinaria*
 - b) *pubblicità effettuata con veicoli*
 - c) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni*
 - d) *pubblicità varia*
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, standardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
È compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
 - a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
5. È compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
 - a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
 - b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
 - c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
 - d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altri materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
 - e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "Pubblicità fonica".

Art. 9 – Caratteristiche e modalita' di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalita' e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
3. L'installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al 4^a comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati e' soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal 5^a comma dell'art. 7.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di mt. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a mt. 1.5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.

Art. 10 – Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili e' soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed e' effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati e' di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale, in conformita' al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'Ufficio Comunale, in originale e copia, allegando:
 - a) un'auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilita' sia la conformita' alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e di persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilita';
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non e' comunale.

Per l'installazione di piu' mezzi pubblicitari e' presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, e' allegata una sola copia dello stesso.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di fax;
- d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sara' emesso il provvedimento.

4. Il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
5. E' sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all'art. 7. Per i procedimenti agli stessi relativi il termine e' stabilito in sessanta giorni.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53 – commi 9 e 10 – del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 11 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per avvenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. n. 495/1992.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

CAPO III – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 12 – Criteri generali

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal presente regolamento.

2. Il piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 9, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 14.
3. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblici ed affissioni, urbanistici, della viabilita' e della polizia municipale. Se iul servizio e' affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano e' sottoposto a parere della Commissione edilizia che e' dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e' approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti.
6. Il piano generale degli impianti puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilita' e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 13 – La pubblicita' esterna

1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicita' esterna ed indica le posizioni nelle quali e' consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dall'art. 6 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma dello stesso per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui l'installazione puo' essere consentita, con l'espletamento della procedura stabilita dalla norma suddetta.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal primo comma dell'art. 7, individua le localita' e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento e' soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta tecnico dell'ente proprietario:
 - a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, puo' essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 7. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali puo' essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per le stesse consentite;

- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
- a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno o dall'esterno;
 - b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui alla precedente lettera a);
 - c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 – Gli impianti per le pubbliche affissioni

1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello in corso, era costituita da n. 7007 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita in complessivi mq. 114, proporzionata al predetto numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, sopra determinata, è ripartita come appresso:
 - a) mq. 37,62, pari al 33% e' destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
 - b) mq. 70,68, pari al 62% e' destinata ad affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
 - c) mq. 5,7, pari al 5% e' destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:
 - a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
 - b) stendardi porta-manifesti;
 - c) posters per l'affissione di manifesti
 - d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
 - e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;

- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
 - g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione. Ciascun impianto reca in alto o sul lato destro una targhetta con l'indicazione "*Comune di San Colombano al Lambro – Servizio Pubbliche Affissioni*" ed il numero di individuazione dell'impianto.
 6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali e' vietata l'installazione dei mezzi pubblicitari dall'art. 7 del presente regolamento.
 7. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade e' soggetta alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
 8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi:
 - a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;
 - b) l'ubicazione;
 - c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
 - d) la dimensione e il numero di fogli cm. 70 x 100 che l'impianto contiene;
 - e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.
 9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni e' corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.
 10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma puo' essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entrera' in vigore dal 1^ gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o piu' categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessita' accertate.
 11. Il Comune ha la facolta' di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto gia' corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

TITOLO II

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 15 – Applicazione dell'imposta e del diritto

1. In conformita' alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicita' esterna e' soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 16 – Classificazione del Comune

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 1992, penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione del presente regolamento, che dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. risulta costituita da n. 7007 abitanti, il Comune e' classificato, in conformita' all'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nella classe: V^ .
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 17 – La deliberazione delle tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1^ gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, s'intendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994.
3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalita' locale, entro trenta giorni dall'adozione.

Art. 18 – Concessioni di spazi e aree di proprietà comunali

1. Il Comune potrà richiedere un corrispettivo a titolo di affitto, in aggiunta all'imposta, qualora la pubblicità venga effettuata su fabbricati ed aree di proprietà comunali od in uso al Comune.
2. L'adempimento di quanto disposto nel comma precedente, non esclude l'applicabilità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – DISCIPLINA

Art. 19 – Presupposto dell'imposta

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica – diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività'.

Art. 20 – Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità'.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21 – Modalita' di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicita' e' determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale e' circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali e' calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita'.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e' calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale puo' essere ricompreso il mezzo.
5. le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuita' e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicita' ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, e' autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di un timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicita' relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, e' commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
11. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e' dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta e' quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 22 – Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 10, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicita', e' tenuto a presentare all'ufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile, la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantita' ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione e' esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicita' che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, e' allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune questo provvede, dopo le

necessarie verifiche, entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicit  annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano variazioni nei mezzi esposti che comportino la modifica dell'imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicit  ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento (art. 12, 13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1^ gennaio dell'anno in cui   stata accertata. Le altre forme di pubblicit  di cui al predetto art. 8, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3^ e art. 15, D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno del mese in cui   stato effettuato l'accertamento.

Art. 23 – Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Entro due anni dalla data in cui   stata – o avrebbe dovuto essere – presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo, l'ammontare dell'imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - l'ufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico;
 - il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui al comma 4^;
 - il termine entro il quale puo' essere proposto ricorso, la commissione tributaria competente e la forma da osservare, in conformita' agli artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
3. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile della gestione dell'imposta con firma apposta sotto tale qualifica e l'indicazione, a stampa od altra forma idonea, del suo cognome e nome. Nel caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario.

Art. 24 – Pagamento dell'imposta e del diritto

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'importo dovuto   arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non   superiore a L. 500 e per eccesso se   superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicit    allegata alle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento   utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. L'imposta per la pubblicit  relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3. L'imposta per la pubblicit  annualmente deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento puo' essere effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale puo' essere effettuato sia a mezzo di conto corrente postale, sia direttamente all'ufficio comunale, o al suo concessionario, al momento della richiesta del servizio d'affissione. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale e' allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
5. La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto di effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica e' stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo e' formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
6. I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicit  ed i diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale e' stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicit  e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5, D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune – Ufficio Pubblicit  ed Affissioni – oppure al suo concessionario. Il Comune, o il suo concessionario, provvede al rimborso nel termine di 90 giorni dalla richiesta.

CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE

Art. 25 – Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicit  sono deliberate dalla Giunta Comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto:
 - a) con l'art. 8 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
 - b) con l'art. 16 per la classe demografica alla quale appartiene il Comune;
 - c) con l'art. 17 per le modalita', i termini e la procedura dell'atto deliberativo;
 - d) dalle norme di cui al presente capo.

Art. 26 – Pubblicit  ordinaria

1. L'imposta per la pubblicit  ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento, si applica, secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con l'art. 12 del d.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalita' di cui al precedente art. 20.

2. Per la pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicita' effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformita' all'art. 20, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.
4. Per la pubblicita' di cui ai commi precedenti che ha superficie:
 - a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 50%;
 - b) superiore a mq. 8,5 la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100%.
5. Qualora la pubblicita' di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta e' maggiorata del 100%.
6. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalita' previste dal comma 10 dell'art. 21.

Art. 27 – Pubblicita' ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicita' ordinaria effettuata con veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8, comma 3[^], lett. A) del regolamento, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1[^] comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicita' e' effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100%.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta e' dovuta per meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 28 – Pubblicita' con veicoli dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicita' e' effettuata per proprio conto con veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa e' dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1[^] gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale in conformita' all'art. 13, comma 3[^], del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicita' la tariffa dell'imposta e' raddoppiata.
3. Non e' dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano

apposte per non piu' di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29 – Pubblicita' con pannelli luminosi

1. L'imposta per la pubblicita' effettuata per conto altrui con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8, comma 4[^], del regolamento si applica, indipendentemente dal numero di messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal 1[^] comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/ 1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalita' di cui all'art. 21.
2. Per la pubblicita' che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicita' che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. L'imposta per la pubblicita' di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla meta' delle tariffe sopra previste.

Art. 30 – Pubblicita' con proiezioni

1. L'impresa per la pubblicita' con proiezioni ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dall'art. 8, 5[^] comma, del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 4[^] comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicita' suddetta ha durata superiore a 30 gg. si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella di cui al precedente comma.

Art. 31 – Pubblicita' varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicita' effettuata:
 - 1.1 con striscioni od altri mezzi che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 1[^] comma dell'art. 15 del decreto. La superficie soggetta ad imposta e' determinata con le modalita' di cui all'art. 21, commi 2[^] e 7[^] del regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;
 - 1.2 da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, 2[^] comma, del decreto;
 - 1.3 con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla meta' di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15 , secondo comma, del decreto;
 - 1.4 in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari e' dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei

mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal 4^a comma dell'art. 15 del decreto;

1.5 a mezzo di amplificatori e simili e' dovuta, per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione nella misura stabilita, per la classe del comune, dal 5^a comma dell'art. 15 del decreto.

2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, si intende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 32 – Imposta sulla pubblicita' – Riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicita' e' ridotta alla meta':
 - a) per la pubblicita' – avente le caratteristiche e finalita' di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'art. 19 del presente regolamento – effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicita', relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicita' relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicita' realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al 1^a comma anche l'indicazione di persone, ditte e societa' che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi le caratteristiche e le finalita' di cui all'art. 19, 3^a comma, lett. A), si applica la tariffa dell'imposta senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lett. A) del 1^a comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui all'art. 22, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato autenticata dal Funzionario responsabile. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio comunale, che ne acquisisce la copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando cio' non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalita' del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalita' di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalita' delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopraccitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 33 – Imposta sulla pubblicita' – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta sulla pubblicita':
 - a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivita' esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari – ad eccezione delle insegne – esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attivita' in essi esercitata e

- non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;
 - riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad ¼ di mq.;
 - c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
 - d) la pubblicità – escluse le insegne – relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507/1993;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
 - l) la pubblicità effettuata da Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata da registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
 3. L'esenzione dell'imposta prevista dalla lettera g) del precedente 1° comma compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.
 4. I soggetti di cui alla lettera h) del 1° comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità, o suo concessionario, idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. Per i mezzi già esposti al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro 90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima di effettuarne l'esposizione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

CAPO IV – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 34 – Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo,

contenenti comunicazioni aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15, di messaggi diffusi nell'esercizio di attivita' commerciali.

2. I manifesti aventi finalita' istituzionali, sociali o comunque privi di finalita' economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione e' richiesta dai soggetti e per le finalita' di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt. 38 e 39 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attivita' del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attivita' economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 15, c.3, lettera b), nei limiti della capienza degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 15, c.3, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicita' ordinaria in conformita' a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalita' di cui al comma terzo del precedente art. 26.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilita' ricorrente di sazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, puo' disporre la temporanea deroga, per non piu' di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio viene effettuato con le modalita' di cui all'art. 15. Qualora nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilita' che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 35 – Affissioni – Prenotazioni – Registro Cronologico

1. L'affissione s'intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto dal servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico e' tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 36 – Criteri e modalita' per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale o al concessionario del servizio, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale e' indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantita' ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da piu' fogli, la quantita' dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno e' costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimento numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovra' essere inviata all'ufficio comunale o al concessionario del servizio, una copia in piu' da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 35.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa e' stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente l'ufficio comunale o il concessionario del servizio mette a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del concessionario del servizio, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche e' considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo e' superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente puo' annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale o al concessionario del servizio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale o il concessionario del servizio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.

I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio comunale o il concessionario per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

10. Nel caso in cui la disponibilita' degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale o il concessionario del servizio provvede all'affissione nei termini e per le quantita' rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio comunale o il concessionario del servizio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, puo' autorizzare l'ufficio comunale o il concessionario del servizio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune o il concessionario del servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000- per commissione.
15. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del presente regolamento per l'imposta sulla pubblicita' si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

Art. 37 – Tariffe – Applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto e' comprensivo dell'imposta sulla pubblicita' relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni e' dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma e' maggiorato del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto e' maggiorato del 50%; per quelli costituiti da piu' di 12 fogli e' maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti gia' affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art. 38 - Tariffa – Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni e' ridotta alla meta':
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione dall'art. 39;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attivita' politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati attraverso l'esame di cui al quarto comma dell'art. 32.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 14 dell'art. 36.

Art. 39 - Diritto – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attivita' e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorita' militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - d) i manifesti dell'autorita' di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - h) i manifesti riguardanti le attivita' svolte dalle ONLUS.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attivita' e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalita' la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunita', ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita e' tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorita' competente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – SANZIONI

Art. 40 – Sanzioni tributarie

1. per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformita' a quanto dispone l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto e' dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento e' stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e' prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla meta' se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

Art. 41 – Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune e' tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalita' di cui al precedente comma.

Art. 42 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune e' tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicita' ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicita' e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da L. 200.000- a L. 2.000.000-. Il verbale con riportati gli

estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione e' notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non e' effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalita' di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 3 con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, puo' effettuare l'immediata copertura della pubblicita', in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 40 e 41.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza e' stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicita' ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti di cui all'art. 13.

CAPO II – CONTENZIOSO

Art. 43 – Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicita' e per il diritto sulle pubbliche affissioni e' esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo e' introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art. 44 – Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18,19,20,21,22 e 23 del D.Lgs. 31 Dicembre 1992, n. 546.

2. Gli atti per i quali e' proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonche' delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

1. Il Comune puo' procedere a rettifica ed accertamento d'ufficio dell'imposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione e' stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso al contribuente con le modalita' di cui all'art. 23 del predetto decreto.

Art. 46 – Pubblicita' annuale iniziata nel 1993

1. La pubblicita' annuale iniziata prima dell'anno 1993 nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata l'imposta dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, e' prorogata per l'anno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta dovuta annualmente secondo il presente versamento e la relativa tariffa, tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.

Art. 47 – Entrata in vigore – Effetti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di cui al primo comma dell'art. 5, esso sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

INDICE

TITOLO I – DISCIPLINA DELLE PUBBLICITA’ E DELLE AFFISSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Gestione del servizio
- Art. 3 – Funzionario responsabile
- Art. 4 – Entrata in vigore del Regolamento – Disciplina transitoria

CAPO II – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’

- Art. 5 – Disciplina generale
- Art. 6 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicita’
- Art. 7 – Condizioni e limitazioni per la pubblicita’ lungo le strade
- Art. 8 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 9 – Caratteristiche e modalita’ di installazione e manutenzione
- Art. 10 – Autorizzazioni
- Art. 11 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

CAPO III – IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 12 – Criteri generali
- Art. 13 – La pubblicita’ esterna
- Art. 14 – Gli impianti per le pubbliche affissioni

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 15 – Applicazione dell’imposta e del diritto
- Art. 16 - Classificazione del Comune
- Art. 17 – La deliberazione delle tariffe
- Art. 18 – Concessione di spazi e aree di proprieta’ comunali

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – DISCIPLINA

- Art. 19 – Presupposto dell’imposta
- Art. 20 – Soggetto passivo
- Art. 21 – Modalita’ di applicazione dell’imposta
- Art. 22 – Dichiarazione
- Art. 23 – Rettifica ed accertamento d’ufficio
- Art. 24 – Pagamento dell’imposta e del diritto

CAPO III – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ – TARIFFE

- Art. 25 – Tariffe
- Art. 26 – Pubblicita’ ordinaria
- Art. 27 – Pubblicita’ ordinaria con veicoli
- Art. 28 – Pubblicita’ con veicoli dell’impresa
- Art. 29 – Pubblicita’ con pannelli luminosi
- Art. 30 – Pubblicita’ con proiezioni
- Art. 31 – Pubblicita’ varia
- Art. 32 – Imposta sulla pubblicita’ – riduzioni
- Art. 33 – Imposta sulla pubblicita’ – esenzioni

CAPO IV – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 34 – Finalita’
- Art. 35 – Affissioni-prenotazioni-registro cronologico
- Art. 36 – Criteri e modalita’ per l’espletamento del servizio

CAPO V – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE

- Art. 37 – Tariffe – Applicazione e misura
- Art. 38 – Tariffa – riduzioni
- Art. 39 – Diritto – esenzioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I - SANZIONI TRIBUTARIE

- Art. 40 – Sanzioni tributarie
- Art. 41 – Interessi
- Art. 42 – Sanzioni amministrative

CAPO II – CONTENZIOSO

Art. 43 – Giurisdizioni tributaria

Art. 44 – Procedimento

CAPO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45 – Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972

Art. 46 – Pubblicità annuale iniziata nel 1993

Art. 47 – Entrata in vigore – effetti

Il presente Regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.03.1999 con atto n. 13.

IL SINDACO
f.to (Dott. Giancarlo Rugginenti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24.03.1999 al 09.04.1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato esaminato dall'Organo Regionale di controllo sugli atti del Comune nella seduta del 31.03.1999 n. 235.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione dell'O.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 14.04.1999 al 29.04.1999.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

f

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 29.04.1999

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.09.1994 con atto n. 65.

IL SINDACO
f.to (Dott. Giancarlo Rugginenti)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.10.1994 al 09.11.1994.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato esaminato dal Comitato Regionale di controllo sugli atti del Comune nella seduta del 07.11.1994 n. 58339.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 26.11.1994 al 10.12.1994.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al D.Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, con lettera n. 9288 di prot. in data 17.12.1994

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

Il presente atto e' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Marta Pagliarulo)

San Colombano al Lambro, 18.12.1994